

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

CAPO I

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile.

Art. 2

OGGETTO

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Dolegna del Collio determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n.241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici, sotto forma di erogazioni in denaro o altre utilità, e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel capo III del presente regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Art. 3

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale;

- b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;
- c) concessione di sussidi ed ausili finanziari, ovvero la concessione diretta di beni (generi, attrezzature, ecc.) acquistati direttamente dal Comune;
- d) concessione di vantaggi economici, ovvero esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune a titolo di contributo per servizi prestati, di rimborso di spese sostenute o altro;
- e) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.

Art. 4

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, sono i seguenti:

1. per i punti da a) a d):

-avere sede o avere soci residenti nel Comune di Dolegna del Collio o operare nel Comune di Dolegna del Collio o per iniziative rivolte alla comunità di Dolegna del Collio;

-svolgere la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro;

2. per il punto e):

-svolgere la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro.

CAPO II

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere da "a" a "d" del presente regolamento:

-gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto;

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3, lett. "b", "c" e "d" del presente regolamento:

-i comitati o i gruppi ad essi assimilabili comunque costituiti con atto scritto.

Art. 6

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività o per singole iniziative è fissato, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

Art. 7

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il comune individua annualmente, in sede di approvazione o variazione del bilancio di previsione, le risorse finanziarie da destinare per la concessione di contributi economici ad enti ed associazioni.

Nella domanda devono essere indicate:

-denominazione della società, Ente, comitato, associazione, i dati identificativi della stessa (codice fiscale, partita IVA, ovvero codice fiscale del richiedente se l'associazione ne risultasse sprovvista, sede, recapito telefonico o eventuali altri recapiti, scopo sociale e indicazione dei poteri rappresentativi del soggetto firmatario della domanda);

-che la società, ente, comitato, associazione svolge o non svolge attività di tipo commerciale ai fini dell'eventuale assoggettamento del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.600/1973;

-progetto o breve relazione sul tipo di intervento che si intende realizzare ovvero sull'attività svolta dall'associazione e sulle motivazioni che sono alla base della richiesta di contributo da parte del Comune;

-dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autodichiarazione, con la quale si attesti che a carico dell'ente richiedente non esistono carichi tributari pendenti.

L'amministrazione predispone un modello per la compilazione della domanda e dell'eventuale progetto disponibili e scaricabili dal sito internet del comune;

Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità del richiedente;

b) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo in caso che il richiedente agisca in nome e per conto di un Ente munito o meno di personalità giuridica;

c) dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesti che l'ente richiedente non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità di quanto previsto dall'art 7 della L. 2.5.1974 n. 115 e successive integrazioni;

d) copia del documento contabile relativo all'anno precedente e a quello della richiesta ove prescritto;

e) impegno da parte del soggetto firmatario, in proprio o in qualità di rappresentante legale dell'ente ad utilizzare l'eventuale contributo concesso per il perseguimento degli scopi sociali e, in particolare, per finanziare lo specifico intervento indicato nella relazione allegata alla domanda di contributo.

La domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi non sono necessari qualora l'erogazione del contributo da parte del Comune sia previsto da apposita convenzione sottoscritta con il beneficiario.

La presentazione, invece, della sola documentazione di cui al quarto comma non è necessaria:

- a) Per le domande di contributo avanzate dai soggetti che risultino iscritti nell'elenco delle associazioni di cui al titolo I del presente regolamento;
- b) Per la concessione di contributi necessaria finanziare iniziative intraprese da istituzioni pubbliche, associazioni non governative e in genere a organismi accreditati a livello nazionale o internazionale ovvero di notoria conoscenza che operino in ambito sociale, culturale o di cooperazione allo sviluppo;
- c) Per finanziare interventi a sostegno delle emergenze umanitarie;
- d) Per le domande di contributo avanzate da altri enti pubblici
- e) Ad eccezione del documento di cui al quarto comma lettera e) del presente articolo, per tutti i soggetti non iscritti all'albo comunale delle associazioni, che, avendo già richiesto e/o ottenuto contributi dal comune hanno già depositato presso lo stesso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede all'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente in materia, che vi provvederà entro il termine previsto dall'apposito regolamento, il quale sottopone la decisione alla Giunta Municipale compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 9 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi:

a) limitare la concessione del contributo alla parte della spesa ritenuta ammissibile non coperta da eventuali altri contributi di enti pubblici e risultante dalla documentazione prodotta;

b) considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:

-la qualità dell'attività;

-i costi sostenuti a vantaggio del territorio comunale e della collettività.

Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali rimandando per i singoli settori di attività agli articoli di cui al capo II:

1. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;

2. privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;

3. privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;

4. assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

Art. 10

SPESE AMMISSIBILI

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

-spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;

-spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;

-spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;

-spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;

-spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;

-spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);

-compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;

-spese di viaggio limitatamente alle attività di cui all'art. 16, lettera f);

-spese per manutenzione ed utilizzo mezzi di trasporto;

-spese per attività didattiche.

Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere

durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

Art. 11

PIANO DI RIPARTO ED EROGAZIONE

Annualmente la Giunta predispone il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura comunque non superiore ai costi effettivi e documentabili dal bilancio complessivo dell'intervento per il quale viene effettuata la richiesta.

La liquidazione del contributo alla quale si provvede con determinazione del responsabile del servizio, avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa e su scorta della rendicontazione di cui al successivo articolo.

In caso di richiesta motivata, la Giunta Comunale, può deliberare che l'80% della somma stanziata a contributo avvenga antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa per la quale viene concesso, stabilendo comunque che la liquidazione a saldo del contributo concesso avvenga ad attività conclusa su presentazione di adeguata rendicontazione.

La liquidazione del contributo avviene di norma in un'unica soluzione ed è subordinata alla documentazione di cui al successivo art. 12.

Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

RENDICONTAZIONE

In caso di contributo straordinario, a conclusione dell'attività per la quale è stato richiesto e concesso il contributo e, comunque, non oltre i due mesi successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto delle spese sostenute ovvero una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle attività effettivamente svolte.

In sede di rendicontazione dovrà, altresì, essere allegata copia del documento consuntivo relativo all'anno in cui il contributo è stato concesso. In caso di contributo annuo la rendicontazione, con le modalità di cui al comma precedente, dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e i fondi resisi

disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 11.b

Nel caso in cui, successivamente alla erogazione del contributo concesso da parte dell'amministrazione, non dovesse più essere realizzato l'evento per il quale il contributo era stato richiesto, il soggetto richiedente dovrà restituire al Comune la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa.

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 13

SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

Art. 14

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Sono escluse dal contributo previsto dall'art. 3 lett."a", la Società e le Associazioni sportive che hanno ottenuto un contributo annuo per la gestione di impianti sportivi e che ivi hanno la loro sede sociale.

Art. 15

ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

- a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

Art. 16

ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, UMANISTICHE, SCIENTIFICHE, ARTISTICHE E DELLE SCIENZE SOCIALI.

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale e sagre paesane;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Art. 17

ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE, ASSISTENZIALI E DELL'IMPEGNO CIVILE

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

Le attività del Settore Servizi Sociali sono prioritariamente finalizzate:

- a) alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
- b) all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- c) alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- d) alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio.

Art. 18

ATTIVITÀ E INIZIATIVE IN CAMPO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà locale.

CAPO IV

PATROCINIO COMUNALE

Art. 19

PATROCINIO COMUNALE

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano

contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 20

DOMANDA DI PATROCINIO

La domanda per la concessione del patrocinio, deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni e contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 22.

Art. 21

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede all'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati alla istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

Art. 22

AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE

Con la concessione del patrocinio la Giunta Comunale può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le

disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Per le agevolazioni di cui ai punti n. 1) 2) 4) alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 24

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 25

NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali. Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione comunale vigente in materia.

Art. 26

PUBBLICITÀ

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune come per legge.

Ne viene promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico presso l'ufficio competente.

Art. 27

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la Riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Art. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

Art.1 Disposizioni generali	Pag. 2
Art.2 Oggetto	Pag. 2
Art.3 Tipologia degli interventi	Pag. 2
Art.4 Requisiti di ammissibilità	Pag. 3
Art.5 Soggetti beneficiari	Pag. 3
Art.6 Presentazione della domanda	Pag. 3
Art.7 Contenuto della domanda	Pag. 4
Art.8 Istruttoria della domanda	Pag. 5
Art.9 Criteri per la concessione dei contributi	Pag. 5
Art.10 Spese ammissibili	Pag. 6
Art.11 Piano di riparto ed erogazione	Pag. 7
Art.12 Rendicontazione	Pag. 7
Art.13 Settori di intervento	Pag. 8
Art.14 Attività sportive e ricreative	Pag. 8
Art.15 Attività musicali, teatrali, cinematografiche e audiovisive	Pag. 9
Art.16 Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali	Pag. 9
Art.17 Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile	Pag. 9
Art.18 Attività e iniziative in campo economico	Pag.10
Art.19 Patrocinio Comunale	Pag.10
Art.20 Domanda di patrocinio	Pag.11
Art.21 Istruttoria della domanda	Pag.11
Art.22 Agevolazioni aggiuntive	Pag.11
Art.23 Rapporto tra beneficiari e terzi	Pag.12
Art.24 Obbligo dei beneficiari	Pag.12
Art.25 Norme di rinvio e finali	Pag.13
Art.26 Pubblicità	Pag.13
Art.27 Sanzioni	Pag.13
Art.28 Entrata in vigore	Pag.13